



Unione Europea
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale



Direzione Industria



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

DOCUP obiettivo 2 2000/6

Allegato VI°

Spese ammissibili
per le misure a
“Regia Regionale”

Spese ammissibili per le misure a "regia regionale".**Premessa**

La finalità delle presenti disposizioni è quella di assicurare, nell'esecuzione del Docup Ob. 2 della Regione Piemonte, il rispetto dei principi stabiliti con la nuova regolamentazione comunitaria sul tema dei costi ammissibili.

Tale documento costituisce quindi il riferimento quadro per la valutazione degli interventi proposti ai fini della loro ammissione al finanziamento ma dovrebbe, al contempo, costituire un utile orientamento già nella fase di progettazione degli interventi.

Per l'individuazione delle spese ammissibili è vincolante il riferimento al Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate da fondi strutturali rispetto al quale comunque la Regione ha inteso introdurre alcune condizioni più restrittive con lo scopo di attivare un maggior cofinanziamento da parte dei beneficiari dei contributi.

In ogni caso, sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari ed in conformità con il principio di sussidiarietà, ai costi ammissibili si applicano le pertinenti normative nazionali richiamando quindi il principio generale secondo cui una spesa per essere sostenuta e riconosciuta ammissibile non solo deve essere riconducibile allo strumento comunitario ma deve essere consentita e compatibile anche rispetto alla normativa nazionale (si ritiene peraltro superfluo in questa sede richiamare gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione della disciplina statale in materia contabile, fiscale e di appalti pubblici).

Principi generali***Costi pertinenti ed imputabili ad azioni ammissibili.***

I costi per risultare ammissibili dovranno essere connessi all'attuazione delle azioni riconducibili ad una delle "attività ammissibili" previste all'art. 2 del Regolamento (CE) 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e descritte operativamente nelle "misure" del Complemento di Programmazione.

In altre parole il riferimento alle tipologie di costo previste per la realizzazione delle azioni definite nel Complemento di Programmazione costituirà un primo rigido vincolo per stabilire l'ammissibilità o l'esclusione della spesa.

Nel caso particolare della Misura 3.1 a) "Progetti integrati di sviluppo socio-economico di area", ove siano proposti al finanziamento interventi od azioni non riconducibili a singole, specifiche misure contenute nel Complemento di Programmazione, si opererà, necessariamente, una valutazione caso per caso, assumendo a parametro la compatibilità dei costi rispetto agli orientamenti comunitari, ai principi ed alle prescrizioni contenute nel presente documento.

Parametrazione dei costi.

I costi potranno essere contenuti entro determinati limiti secondo modalità adottate nei provvedimenti di concessione dei finanziamenti da parte delle Direzioni regionali responsabili dell'attuazione in rapporto all'esigenza di determinare, per specifiche tipologie progettuali, soglie minime di investimento e massime di contributo.

Pagamenti effettuati dai beneficiari finali.

Per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti sostenuti dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private individuate nel Complemento di Programmazione quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione dell'intervento.

Costi effettivi.

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna.

Le suddette spese dovranno essere effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento ed effettuate nel periodo stabilito in sede di ammissione al finanziamento.

Per "spese effettivamente sostenute" si intendono i pagamenti effettuati dai "beneficiari finali" comprovati da fatture quietanziate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Conservazione e controllo della documentazione contabile.

I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile andranno organizzati, conservati, esibiti con riferimento al singolo intervento, in base al principio della contabilità separata, attraverso una particolare codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi all'intervento finanziato dal Docup nell'ambito dei documenti contabili generali dell'Ente.

Tutti i giustificativi comprovanti le spese effettivamente sostenute dovranno essere disponibili per l'attività di verifica e di controllo.

I giustificativi di spesa dovranno:

- Essere disponibili in originale;
- Provare in modo chiaro e inequivoco la avvenuta liquidazione della prestazione cui sono riferiti e la relativa data;
- Riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno validate prestazioni liquidate sulla base di fatture pro- forma o titoli di spesa non validi a fini fiscali);
- Essere annullati con apposita timbratura recante la dicitura "intervento co-finanziato dall'UE sul Docup Ob. 2 Regione Piemonte (2000-2006) misura X.X";

Il periodo di conservazione dei giustificativi di spesa è di 10 anni dalla conclusione dell'intervento.

Periodo di ammissibilità della spesa.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti (che rientrano nelle categorie previste nel Docup quali "beneficiari finali" delle misure a "regia regionale") a decorrere dal 28 novembre 2000 (fatta eccezione per i progetti Integrati di cui alla misura 3.1.a) relativamente ai quali la retroattività della spesa non è compatibile con le finalità e le modalità della Progettazione Integrata), salvo ulteriori prescrizioni che saranno formulate negli specifici atti di ammissione al finanziamento.

Prescrizioni speciali

Costi per consulenza tecnica.

La consulenza tecnica (progettazione, direzione lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità e di compatibilità e valutazione d'impatto ambientale) ai fini della preparazione e/o della realizzazione dell'intervento sono consentiti nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed in ogni caso saranno riconosciuti entro il 10% rispetto al costo totale dell'opera.

In ogni caso non saranno riconoscibili le spese propedeutiche per operazioni preliminari alla realizzazione dell'intervento ad esclusione di quelle previste dall'art. 17 della L. 109/94.

Nel caso di bonifica di siti inquinati sono considerati ammissibili le spese per la caratterizzazione dell'area come previsto dal D.M. 471/99 anche laddove comportino il superamento della soglia del 10% sopra indicata.

Costi relativi all'acquisto di terreni e beni immobili.

I costi relativi all'acquisto di terreni e di beni immobili sono ammissibili purché direttamente connessi alle finalità delle operazioni. Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- il prezzo di acquisto non deve superare il valore di mercato, sulla base di quanto certificato da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- mantenimento della destinazione d'uso per almeno cinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, (salvo maggior termine prescritto, in sede di ammissione al finanziamento, in relazione alla natura ed alle finalità dell'intervento finanziato). Decorso tale termine la destinazione d'uso può essere variata previo assenso della Regione;
- il finanziamento a carico del Docup non può cumularsi con un precedente contributo pubblico acquisito a qualunque titolo.

Accertate le condizioni di ammissibilità a finanziamento, il costo dell'acquisto del bene immobile e/o del terreno ammesso a finanziamento non può superare il 10% del costo totale dell'intervento. Nel caso di interventi collegati ad operazioni di tutela ambientale¹, valgono le seguenti condizioni:

- il costo per l'acquisto del terreno e/o del bene immobile è integralmente ammissibile a finanziamento (nella percentuale di cofinanziamento stabilita per la specifica misura), salvo prescrizioni più restrittive stabilite dal Complemento di programmazione;
- l'acquisto è subordinato all'autorizzazione della Regione che stabilisce in particolare il periodo minimo nel quale la destinazione d'uso dev'essere mantenuta;
- l'acquisto deve essere effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- l'entità del finanziamento verrà definita caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'intervento compatibilmente con le risorse disponibili sulla misura.

Interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.

Nel caso il recupero del sito comporti operazioni di bonifica, fermo restando il principio comunitario del "chi inquina paga", le spese relative saranno ammesse al finanziamento purché compatibili con quanto disciplinato dalla DGR 81 – 4973 del 28/12/2001 (supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n° 3 del 17/01/2002).

I.V.A.

L'I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore e non possa essere in qualche modo recuperata dal soggetto stesso.

Spese sostenute dalla pubblica amministrazione.

Le spese di gestione sostenute dalle pubbliche amministrazioni per la preparazione ed esecuzione degli interventi, compresi gli stipendi del personale dipendente, non sono ammissibili al finanziamento salvo diversa specifica prescrizione contenuta nel presente documento o in altri atti regionali preliminari alla programmazione delle azioni.

¹ Tali operazioni dovranno essere sottoposte al parere dell'Autorità ambientale della Regione (rif: Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione e Gestione Rifiuti: tel. 011 432 2709) e riguardare le seguenti tipologie:

- realizzazione di impianti di gestione rifiuti, del ciclo integrato delle acque ecc.
- razionalizzazione di reti energetiche di distribuzione e trasporto e/o loro interrimento;
- recupero di siti dismessi nel caso in cui almeno il 50% delle superfici complessivamente coinvolte siano destinate ad interventi di verde pubblico o di rivegetazione dei terreni tramite l'esclusivo impiego di specie vegetali autoctone;
- operazioni di recupero ambientali, effettuate in conformità con i criteri tecnici di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 250 – 11937 del 31/7/1991 come modificata dalla Delibera Consiglio Regionale n. 377 – 4975 del 2/4/1997 (reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 30/4/1997), finalizzate alla costituzione, all'interconnessione e/o alla conservazione degli ecosistemi (ad es. creazione di corridoi ecologici e di aree di rispetto, ecc.) e dalla sistemazione e rinaturalizzazione di aree degradate anche mediante impiego di tecniche ecocompatibili (ad es. ingegneria naturalistica) nel caso in cui siano necessarie operazioni di consolidamento dei terreni;
- interventi di bonifica e di risanamento ai sensi della Decreto Legislativo n. 471/99.

   DOCUP 2000-2006 OBIETTIVO 2	Regione Piemonte Direzione Industria	Misure a “Regia Regionale”
---	---	-----------------------------------

Costi per attività di informazione e pubblicità.

Sono ammissibili le spese sostenute per la pubblicazione delle gare d'appalto (GU e spazi sui giornali).

Costi non ammissibili.

Non sono ammessi a finanziamento, fra l'altro:

- gli interessi debitori;
- gli aggi;
- le spese e le perdite di cambio;
- altri oneri meramente finanziari;
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti ecc.;
- spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non previste nei punti precedenti;
- indennità e contributi dovuti per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.).

NB. Fanno eccezione, e come tali sono ammissibili, i contributi dovuti a enti privati per spese relative alle reti di servizio a livello di adduzione e di scarichi.